

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(FANFANI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

col Ministro delle Finanze

(GAVA)

col Ministro del Commercio con l'Estero

(RUGGIERO)

col Ministro della Marina Mercantile

(PRANDINI)

e col Ministro della Sanità

(DONAT CATTIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 1987

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti e la navigazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, firmato ad Algeri il 28 febbraio 1987

ONOREVOLI SENATORI. - La conclusione di un Accordo di navigazione marittima tra l'Italia e l'Algeria, dopo un negoziato protrattosi a lungo e particolarmente complesso, costituisce un risultato di notevole importanza nel quadro dei rapporti economico-commerciali tra i due Paesi, caratterizzati negli ultimi anni da una situazione che ha registrato una penalizzazione crescente degli armatori italiani nei traffici con l'Algeria.

Scopi specifici dell'Accordo sono quelli:

a) di offrire un quadro normativo preciso allo svolgimento dei traffici marittimi tra l'Italia e l'Algeria, che assumono un'importanza sempre più rilevante in quanto aumenta l'interscambio tra i due Paesi;

b) di assicurare una partecipazione equilibrata delle compagnie di navigazione dei due Paesi ai traffici, correggendo lo squilibrio attualmente esistente.

Quest'ultimo scopo viene perseguito, come viene specificato all'articolo 4, affidando agli armatori delle due parti di prendere le misure necessarie per l'organizzazione del traffico nel quadro di una Conferenza da costituire, secondo i principi del Codice di condotta delle Nazioni Unite sulle Conferenze marittime, che prevede la nota ripartizione dei carichi 40/40/20.

In linea con il Codice di condotta, come viene specificato all'articolo 2, sono esclusi i trasporti di merci alla rinfusa.

Le disposizioni degli articoli da 1 a 4 sono state formulate avendo a mente e nel rispetto della normativa comunitaria e, segnatamente, del Regolamento n. 4055/86, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e Paesi terzi.

Le altre disposizioni dell'Accordo prevedono:

che i noli vengano fissati al livello più basso possibile dal punto di vista commerciale (articolo 5). Si tratta di una disposizione insistentemente richiesta da parte algerina, che ricalca anche se in modo incompleto un'analoga disposizione del Codice di condotta che richiamava tuttavia anche il diritto degli armatori ad un equo profitto;

il riconoscimento reciproco dei documenti di bordo e della gente di mare (articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14);

le questioni di giurisdizione (articolo 15);

l'assistenza ed il soccorso (articolo 16);

la soluzione delle controversie (articoli 17 e 18);

la cooperazione nei settori dell'assistenza tecnica e della formazione professionale (articolo 19).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sui trasporti e la navigazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, firmato ad Algeri il 28 febbraio 1987.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 20, ultimo comma, dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO SUI TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE MARITTIMA

TRA

LA REPUBBLICA ITALIANA

E LA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E

POPOLARE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare

Nella convinzione che lo sviluppo dei trasporti marittimi tra i due Paesi contribuirà al rafforzamento della loro cooperazione ed allo sviluppo dei loro rapporti economici e commerciali;

Nel desiderio di:

- Favorire l'organizzazione delle relazioni marittime tra l'Algeria e l'Italia;

- Assicurare una migliore organizzazione del traffico marittimo tra i due Paesi;

- Eliminare gli ostacoli che possono portare pregiudizio allo sviluppo del trasporto marittimo;

convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

Il termine nave di una Parte contraente indica qualsiasi nave mercantile battente la bandiera di tale Parte in conformità della sua legislazione e delle disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'Articolo 3 del presente Accordo.

Il termine membro dell'equipaggio della nave indica ogni persona che eserciti a bordo della nave funzioni relative al suo esercizio ed alla sua manutenzione e che sia iscritta nel ruolo d'equipaggio.

Il termine merce indica ogni merce proveniente dal commercio estero tra i porti dei due Paesi.

Le disposizioni del presente Accordo non si riferiscono alle navi da guerra né alle navi che esercitano le attività riservate da ciascuna delle due

Parti e in particolare quelle relative ai servizi portuali, al rimorchio, al pilotaggio, alla pesca marittima, alla ricerca scientifica e al cabotaggio nazionale.

ARTICOLO 2

Le disposizioni del presente Accordo si applicano al trasporto di merce in servizio regolare di linea.

I trasporti di rinfuse sono esclusi dal campo d'applicazione del presente Accordo.

ARTICOLO 3

1) Le Parti contraenti convengono:

- a) di incoraggiare le navi battenti bandiera algerina e quelle battenti bandiera italiana a partecipare al trasporto di merci tra i due Paesi e di non impedire alle navi battenti la bandiera dell'altra Parte contraente l'effettuazione di trasporti di merce tra i loro porti e quelli dei Paesi terzi.
- b) di cooperare all'eliminazione degli ostacoli suscettibili di impedire lo sviluppo degli scambi marittimi tra i due Paesi e le diverse attività che dipendono da tali scambi.

2) Le disposizioni del presente articolo, concepite nell'interesse reciproco dei due Paesi, non pregiudicano il diritto delle navi battenti bandiera di Paesi terzi a trasportare merci tra i porti delle

due Parti contraenti.

- 3) Ai fini dell'applicazione del precedente paragrafo 1, le compagnie marittime nazionali delle due Parti contraenti possono ricorrere, all'occorrenza, a navi noleggiate.

Tali navi saranno considerate come battenti bandiera dell'una o dell'altra Parte.

ARTICOLO 4

Gli armatori avranno il compito di adottare le misure necessarie per l'organizzazione del traffico e la relativa ripartizione nel quadro di una Conferenza o altra organizzazione armatoriale per la migliore gestione delle linee, secondo il principio ripartitivo previsto dal Codice di Condotta delle Conferenze Marittime, nel reciproco rispetto degli impegni di ciascuna Parte sul piano internazionale.

ARTICOLO 5

Le Parti contraenti vigileranno affinché i tassi di nolo siano fissati al livello più basso possibile dal punto di vista commerciale compatibile con l'interesse reciproco delle economie dei due Paesi.

ARTICOLO 6

Ciascuna Parte contraente concederà alle navi dell'altra Parte un trattamento identico a quello concesso alla propria bandiera nazionale per quanto

riguarda: ingresso, sosta e uscita dai porti, in particolare i diritti e tasse portuali, l'uso delle attrezzature portuali per il carico e scarico delle merci, l'imbarco e sbarco dei passeggeri, l'adempimento di tutti i servizi e operazioni commerciali o marittime necessarie.

ARTICOLO 7

Le due Parti contraenti si impegnano ad agevolare il compimento delle formalità amministrative, doganali e sanitarie in vigore nei loro rispettivi porti.

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano i diritti delle Autorità locali riguardo all'applicazione di leggi e regolamenti in materia doganale e sanitaria ed alle altre misure di controllo concernenti la sicurezza delle navi e dei porti, la difesa del mare dall'inquinamento, la salvaguardia della vita umana in mare, il trasporto di merci pericolose, l'identificazione delle merci e l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri.

ARTICOLO 8

Ciascuna Parte contraente riconoscerà la nazionalità delle navi dell'altra Parte, risultante dai documenti di bordo di tali navi rilasciati dalle competenti Autorità della predetta Parte in conformità con le sue leggi e regolamenti.

ARTICOLO 9

Ciascuna Parte contraente riconoscerà tutti i documenti di bordo delle navi dell'altra Parte e in particolare quelli relativi all'equipaggio, alla stazza e alle dotazioni di bordo, nonché ogni altro certificato e documento rilasciato dalle Autorità competenti in conformità delle disposizioni legali e regolamentari della Parte contraente di cui la nave batte bandiera.

Il calcolo ed il pagamento dei diritti e tasse di navigazione saranno effettuati sulla base di tali certificati di stazza senza procedere a nuova stazzatura.

ARTICOLO 10

Ciascuna Parte contraente riconoscerà i documenti di identità dei marittimi rilasciati dalle Autorità competenti dell'altra Parte contraente.

Tali documenti d'identità sono, per quanto concerne le Autorità italiane, il "Libretto di navigazione" e, per quanto concerne le Autorità algerine, il "Fascicule de navigation maritime", come definiti dalle rispettive normative.

ARTICOLO 11

Tali documenti d'identità danno diritto ai loro titolari di scendere a terra senza visto per tutta la durata dello scalo di una nave, in quanto figurino sul ruolo d'equipaggio della nave e sulla lista

consegnata alle Autorità del porto.

Scendendo a terra e rientrando a bordo della nave, tali persone dovranno sottoporsi ai controlli di polizia, doganali e sanitari.

ARTICOLO 12

- 1) I cittadini di una delle Parti contraenti titolari di uno dei documenti indicati all'articolo 10' del presente Accordo possono transitare, in conformità delle leggi, regolamenti e disposizioni amministrative in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, sul territorio dell'altra Parte contraente per raggiungere sia il loro porto d'imbarco, sia il loro Paese d'origine, purché siano in possesso di una autorizzazione d'imbarco o sbarco rilasciata dalle Autorità competenti del loro Paese.
- 2) Il soggiorno sul territorio di una delle Parti contraenti dei marittimi cittadini dell'altra Parte, che viaggino muniti del loro libretto professionale e di un ordine d'imbarco o sbarco, non può superare il periodo previsto dalla normativa in vigore; tale periodo potrà eccezionalmente essere prolungato per valide ragioni, a discrezione delle competenti Autorità.

Ciascuna Parte contraente si impegna a riammettere sul proprio territorio o sulle proprie navi i titolari dei documenti di cui al primo comma del presente Articolo, da essa rilasciati, soltanto sulla base dei predetti documenti.

ARTICOLO 13

- 1) Allorché un membro dell'equipaggio, titolare del documento d'identità di cui all'art. 10, sbarca in un porto dell'altra Parte contraente, le Autorità, locali daranno le autorizzazioni necessarie affinché l'interessato possa, in caso di ricovero in ospedale, soggiornare sul loro territorio per il tempo necessario e raggiungere il suo Paese d'origine o un altro porto di imbarco o di sbarco al termine del suo soggiorno.
- 2) Per le necessità della navigazione, il Comandante di una nave che si trovi in un porto dell'altra Parte contraente o un membro dell'equipaggio da lui designato è autorizzato a recarsi dall'Agente consolare o diplomatico del Paese di bandiera o dal rappresentante della propria compagnia di navigazione.

ARTICOLO 14

Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di impedire l'ingresso o il soggiorno sul proprio territorio dei titolari del documento d'identità di cui all'art. 10, rilasciato dall'altra Parte contraente, la cui presenza sia giudicata indesiderabile.

ARTICOLO 15

- 1) Le Autorità amministrative e giudiziarie di una delle Parti contraenti non potranno conoscere delle

cause civili derivanti da controversie, sorte a bordo di una nave appartenente all'altra Parte contraente, tra il Comandante e un qualunque membro dell'equipaggio o tra membri dell'equipaggio, se non vi sia la richiesta o il consenso del Comandante o del rappresentante diplomatico o consolare del Paese di cui la nave batte bandiera.

2) Le Autorità amministrative e giudiziarie di una delle Parti contraenti non interverranno in caso di infrazioni commesse a bordo di una nave dell'altra Parte contraente che si trovi nelle acque territoriali della prima Parte, tranne che nei seguenti casi:

- a) Se la richiesta d'intervento è fatta dal rappresentante diplomatico o consolare o con il consenso di quest'ultimo;
- b) Se l'infrazione sia tale da compromettere la tranquillità e l'ordine pubblico a terra o nei porti o da pregiudicare la pubblica sicurezza, la sicurezza della vita umana in mare, la tutela dell'ambiente marino;
- c) Se sono coinvolte persone estranee all'equipaggio o cittadini dello Stato nel quale si trovi la nave;
- d) Se l'infrazione è relativa al traffico illecito di armi ed al traffico di stupefacenti.

3) Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non pregiudicano i diritti delle Autorità competenti riguardo all'applicazione di leggi e regolamenti in materia doganale e sanitaria ed alle altre misure di controllo riguardanti la sicurezza delle navi e dei porti, la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza delle merci e l'ammissione degli stranieri.

ARTICOLO 16

- 1) Qualora una nave di una delle Parti contraenti dovesse naufragare, arenarsi o subire avaria presso le coste dell'altro Stato, le Autorità competenti del predetto Stato accorderanno alle persone, alla nave ed al carico la medesima protezione ed assistenza data alle navi battenti la propria bandiera.
- 2) Qualora una nave naufraghi o subisca un'avaria, le parti della nave, il carico e le provviste di bordo non saranno sottoposte a diritti doganali se non sono destinate al consumo o utilizzate sul territorio dell'altra Parte.
- 3) Tutti gli onorari, imposte, diritti e spese riguardanti operazioni di tale natura saranno applicati secondo le leggi, i regolamenti e le tariffe in vigore in ciascuno dei due Stati.

ARTICOLO 17

Le controversie eventualmente derivanti dall'applicazione del presente Accordo saranno composte amichevolmente dalle due Parti contraenti nell'ambito della Commissione Mista prevista al successivo articolo 18. Se le divergenze permangono, esse saranno regolate sul piano diplomatico.

ARTICOLO 18

Per l'applicazione concordata delle

disposizioni degli articoli del presente Accordo, le Parti contraenti hanno convenuto di istituire una Commissione Mista. Essa si riunirà una volta all'anno alternativamente nell'uno o nell'altro Paese o su richiesta di una o dell'altra Parte.

ARTICOLO 19

1) Le Parti contraenti si concederanno reciprocamente l'accesso dei loro cittadini alle imprese ed istituzioni di trasporto marittimo e di gestione portuale per le necessità di formazione professionale: rientrano in questo campo la formazione degli Ufficiali e dei tecnici di tutte le specializzazioni relative al trasporto marittimo ed alla gestione dei porti.

Tali agevolazioni potranno includere l'imbarco di Ufficiali di ciascuna delle Parti contraenti sulle navi dell'altra Parte.

Le due Parti si concederanno piena collaborazione in materia di assistenza tecnica, scambi di personale, formazione professionale e aiuto materiale e tecnico per la formazione di tale personale.

L'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, se necessario, sarà oggetto di accordi specifici, eccetto in quei settori in cui accordi del genere siano già stati conclusi tra le Parti.

ARTICOLO 20

Il presente Accordo è concluso per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile per tacita

riconduzione.

Ciascuna Parte contraente, tuttavia, potrà in qualunque momento notificare all'altra Parte contraente la propria decisione di denunciare il presente Accordo.

La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte dell'altra Parte contraente.

Il presente Accordo potrà essere modificato di comune intesa in qualunque momento. Le modifiche entreranno in vigore alla data in cui le Parti contraenti si saranno notificate il compimento delle procedure interne previste dalle loro legislazioni.

Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

Fatto ad Algeri il 28 febbraio 1967 in due originali in lingua italiana, araba e francese, i tre testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

Costante Dejan

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ALGERINA
DEMOCRATICA E POPOLARE

